



## Comune di Rovereto

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT  
Ufficio istruzione



### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E DELLE SCUOLE INFANZIA PROVINCIALI CON SEDE NEL COMUNE DI ROVERETO**

*conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare dd. 4 aprile 2013*

#### **Articolo 1 – Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura, trasporto e consegna di materiale di cancelleria specifico per le attività didattiche dei nidi d'infanzia comunali e delle scuole dell'infanzia provinciali con sede nel Comune di Rovereto secondo le caratteristiche, specifiche di prodotto e le quantità definite nell'allegato "A".

#### **Articolo 2 - Durata del contratto**

Il contratto di fornitura del materiale di cancelleria per le attività didattiche dei nidi e delle scuole dell'infanzia si dovrà concludere entro il 20 dicembre 2022.

#### **Articolo 3 - Importo della fornitura**

L'importo della fornitura ammonta presuntivamente ad Euro 12.000,00 IVA esclusa e deve intendersi comprensivo di tutte le spese occorrenti per il trasporto e la consegna nelle strutture d'infanzia indicati nell'allegato "B".

#### **Articolo 4 – Caratteristiche della fornitura**

Le quantità dei prodotti da fornire, con le relative unità di misura, nonché le caratteristiche dei prodotti, sono elencate nell'allegato "A".

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'etichettatura, all'importazione e all'immissione in commercio nonché alle specifiche normative di riferimento all'atto della consegna.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti, da rischi per gli utilizzatori ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

L'offerente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando descrizioni e caratteristiche indicate.

Per gli articoli per i quali sono state proposte specifiche marche precedute o seguite dalla dicitura "tipo" o "o equivalente", in funzione della loro destinazione d'uso e degli standard qualitativi riscontrati nel tempo, è ammessa l'offerta di articoli equivalenti; in tale caso l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti

e delle caratteristiche tecnico-qualitative equivalenti o superiori a quella/e di riferimento proposte nel presente Capitolato.

Tutti i prodotti offerti, di cui all'allegato "A" del presente Capitolato, dovranno essere assistiti da regolare garanzia con le modalità previste dalla vigente normativa.

I prodotti "carta per fotocopie" riportati nell'allegato "A" devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 4 aprile 2013, integralmente riportati nell'Allegato "C".

In particolare:

- la carta per fotocopie in generale non dovrà rilasciare polveri durante l'uso in stampa e in copia;

- la carta per copia riciclata dovrà possedere le specifiche tecniche di cui il punto 4.2 dell'allegato tecnico del sopracitato decreto di adozione dei CAM. In particolare la carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foresta gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Per i prodotti offerti, nell'allegato "A", devono essere indicati: il produttore, la denominazione commerciale della carta. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio "FSC Recycled" (oppure "FSC Riciclato") o "PEFC Recycled" (oppure "Riciclato PEFC");
- altra asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021.

- la carta per copia mista o vergine dovrà possedere le specifiche tecniche di base di cui il punto 5.2 dell'allegato tecnico del sopracitato decreto di adozione dei CAM. In particolare la fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista". Le fibre vergini utilizzate devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Per i prodotti offerti, nell'allegato "A", devono essere indicati: il produttore, la denominazione commerciale della carta. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione che garantisca la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto o equivalente;
- altra asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021;
- altre etichette ambientali ISO di tipo I, equivalenti.

## **Articolo 5 – Schede tecniche e schede di sicurezza**

Ai fini della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, per i prodotti per le quali sono previste dalla normativa vigente, le schede tecniche e le schede di sicurezza.

## **Articolo 6 - Ordinativi e consegne**

Per ciascuna struttura l'ordinativo sarà trasmesso a mezzo posta elettronica all'aggiudicatario dall'Ufficio Istruzione. La consegna della merce dovrà essere effettuata ad ogni singola struttura entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine.

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti oggetto del presente Capitolato a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (Imballo,

trasporto, ecc.) ed è tenuta all'esecuzione a regola d'arte della stessa, secondo gli usi commerciali.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a due terzi (2/3) rispetto alla validità del prodotto stesso, ove prevista.

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato direttamente presso i locali deputati a deposito delle singole strutture, riportate nell'Allegato "B", in qualunque piano e luogo siano ubicati.

Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

### **Articolo 7 – Sostituzione di prodotti**

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti, l'aggiudicatario dovrà, obbligatoriamente, darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione indicando il prodotto sostitutivo avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelle offerte in sede di gara fornendo, a dimostrazione, la relativa scheda tecnica.

L'Amministrazione procederà quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere secondo quanto previsto dall'art. 13 (Esecuzione in danno) del presente Capitolato.

### **Articolo 8 – Controlli**

Il ricevimento della merce consegnata avverrà con riserva di successivo controllo. Anche a consegna avvenuta dei prodotti, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, il prodotto sarà contestato e quindi respinto al fornitore, che dovrà sostituirlo con altro della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, senza alcun addebito per l'Amministrazione.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; in caso contrario, l'Amministrazione ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, e al fine di stabilire la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche dichiarate, controlli su campioni dei prodotti ricevuti ed accettati.

### **Articolo 9 – Garanzia dell'esecuzione del contratto**

Vista la rilevanza della fornitura non è prevista la costituzione di alcuna garanzia.

### **Articolo 10 - Verifiche del contratto**

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Dirigente del Servizio competente che assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Il Dirigente potrà delegare il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite.

## **Articolo 11 – Aggiudicazione**

L'affidamento della fornitura sarà disposto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b) della L.P. 2/2016, determinato sulla base dell'importo contrattuale complessivo offerto risultante dall' Allegato "A" a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata (RDO) sul mercato elettronico.

## **Articolo 12 – Penali**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare al fornitore una penale nella misura pari al 1%, del corrispettivo della singola fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nelle seguenti ipotesi:

1) ritardo nella consegna: per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto stabilito dall'art. 6 del presente Capitolato;

2) ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi oggetto di reso di cui all'art. 8, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito decorsi i 5 giorni dalla segnalazione di non conformità.

In ogni caso dopo il quinto giorno di ritardo l'Amministrazione comunale potrà continuare ad applicare dette penalità, ovvero acquistare in danno, ai sensi dell'art. 13, i prodotti non ancora consegnati, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 18.

Per inadempienze legate alla mancata consegna presso il luogo indicato dal committente (al piano di ciascuna delle strutture) l'Amministrazione comunale potrà valutare l'applicazione di una penale da € 50,00 a € 200,00 in rapporto alla gravità della non conformità. Qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Le penali vengono notificate con contestazione scritta; decorsi 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, senza osservazioni, le penali si intendono accettate. Il pagamento delle penalità saranno addebitate alla Ditta mediante ritenute sulle fatture in pagamento o incameramento parziale o totale della cauzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

## **Articolo 13 – Esecuzione in danno**

L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi connessi.

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale delle forniture omesse dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa.

## **Articolo 14 – Pagamenti**

La liquidazione delle fatture, che saranno emesse in forma elettronica nei confronti di ogni singola struttura, previa comunicazione dei contenuti da parte dell'Ufficio Istruzione successivamente all'aggiudicazione, avverrà entro 30 gg dalla data di ricevimento.

I pagamenti sono disposti, previa verifica della regolare fornitura, con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

## **Articolo 15 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa sopracitata ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa sopracitata, l'Amministrazione comunale verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

## **Articolo 16 – Obblighi e responsabilità dell'Impresa**

L'impresa affidataria deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68).

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Amministrazione, o a terzi per sua colpa o dei suoi dipendenti e collaboratori, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo; dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo del controllo.

## **Articolo 17 – Sicurezza**

L'Amministrazione, in merito alla valutazione delle attività oggetto dell'appalto che prevede la sola fornitura di beni, precisa che non si è riscontrata presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

## **Articolo 18 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione, previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore, può risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i, nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) applicazioni di penali tali da superare il limite previsto dal presente Capitolato;

- d) mancata sostituzione entro (30) trenta giorni dei prodotti difformi rispetto a quelli offerti in sedi gara;
- e) ritardo di oltre 30 (trenta) giorni nella consegna (anche parziale) dei prodotti;
- f) difformità degli articoli consegnati rispetto a quelli offerti riscontrata per oltre 3 (tre) volte;
- g) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
- h) verificarsi di danni a persone o cose nell'esecuzione del contratto;
- i) cessione del contratto o subappalto.

In caso di risoluzione all'impresa saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

### **Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto e subappalto**

E' vietata la cessione, anche parziale, e il subappalto del contratto.

### **Articolo 20 - Piano Nazionale Anticorruzione**

A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera d'invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

### **Articolo 21 - Codice di Comportamento**

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto, approvato con deliberazione della Giunta comunale 18 novembre 2014, n. 163 - consultabile sul sito istituzionale [www.comune.rovereto.tn.it](http://www.comune.rovereto.tn.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale. In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale della violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa affidataria, l'Amministrazione, previa instaurazione del contraddittorio con l'Impresa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa con tutte le conseguenze a carico dell'Impresa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa.

## **Articolo 22 – Controversie**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Rovereto (TN).

## **Articolo 23 - Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute il rapporto contrattuale verrà regolato:

- dalle disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii;
- dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.
- dalla L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii.;
- dalla L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss. mm. e ii.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato. Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato verranno immediatamente recepite e rese operative nella gestione del rapporto contrattuale con i soggetti affidatari.

f.to Il Dirigente  
dott. Stefano Lavarini

Allegati:     - allegato A Elenco prodotti  
               - allegato B Elenco strutture  
               - allegato C Criteri Ambientali Minimi